



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica -

Prot. n.

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 07/04/2017
nr. 0013748
Classifica XII.2.1
04 - 02 - 00



> Comune di Porto Torres - SS
Settore Pianificazione e governo del territorio
Pec: edilizia@pec.comune.porto-torres.ss.it

Oggetto: Comune di Porto Torres – SS
Piano Utilizzo dei Litorali – Presentazione post-adozione del PUL, del Rapporto ambientale di cui alla VAS e della VINCA.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la nota n. 9150 del 04.04.2017 (acquisita agli atti RAS al prot. n. 13132 del 05.04.2017), con la quale il Comune di Porto Torres invita gli Enti competenti alla presentazione pubblica del PUL, programmata in data 13.04.2017, si rappresenta quanto segue.

Si precisa preliminarmente che il PUL, in quanto piano attuativo ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8 del 2015) non è assoggettabile alla procedura di verifica di coerenza ex art. 31 della legge regionale 7/2002, dovendo conseguire, da parte della Direzione generale del Servizio scrivente la sola approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 1998.

La predisposizione del PUL, con finalità turistico ricreativa, deve avvenire nel rispetto delle linee guida di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 10/5 del 21.2.2017 e dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 2015.

Il principio cardine sotteso dalle linee guida (art. 1) in merito al Piano di utilizzazione dei litorali, quale strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione del demanio marittimo, è che tale strumento *"disciplina le aree demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, in una logica di gestione integrata, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante* (art. 18: "...in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali), *attraverso un approccio sistemico che consenta di garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica -

economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Ai fini di cui sopra, unitamente alle disposizioni delle suddette Direttive, sono da osservarsi le indicazioni e le normative contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure atte a garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri. Gli interventi disciplinati dal Piano di utilizzazione dei litorali hanno carattere di precarietà ed amovibilità in modo da non provocare effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”

Inoltre, l'articolo 25 delle Direttive precisa che *“Le opere realizzate sul demanio per attività turistico ricreative devono essere, di norma, strutture di facile rimozione. Eventuali limitati interventi per opere di tipo stabile potranno essere consentiti, qualora le stesse si rendano necessarie per interventi di protezione della costa, ovvero qualora la particolare situazione dei luoghi non renda tecnicamente possibile la realizzazione di opere precarie. Tali valutazioni dovranno essere adeguatamente motivate e documentate in sede di redazione dei PUL”.*

Le “costruzioni di facile rimozione” di cui sopra sono definite in maniera dettagliata dalle stesse linee guida al punto 3 dell'art. 25 “Tipologie di opere e manufatti consentiti”.

A tal proposito, la legge regionale n. 8 del 2015, introducendo modifiche anche all'art. 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, ha definito i PUL quali piani attuativi nel cui *“ambito territoriale ... è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1”.*

Atteso quanto sopra, posto quanto stabilito nella Deliberazione di GR n. 32/12 del 23.06.2015 recante *“Individuazione dei litorali urbani ai sensi dell'articolo 10-bis della legge regionale n. 45/1989”*, nella quale è ricompreso il litorale di Porto Torres e per la quale è consentito il posizionamento, senza limiti temporali, delle strutture a servizio della balneazione nei litorali urbani, poiché i PUL possono prevedere fondamentalmente solo opere di facile rimozione per le quali è stata definita dalla norma regionale l'indifferenza urbanistica, oltre alla non sussistenza del vincolo di totale conservazione di cui al comma 1 dell'art. 10 bis della legge regionale 45 del 1989, si ritiene che gli aspetti urbanistici ad essi correlati non richiedono, nei casi ordinari, varianti allo strumento urbanistico generale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica -

In ogni caso, qualora entro i limiti degli indirizzi e norme sopra richiamate, dovessero essere previsti nel PUL interventi non ricadenti nei precedenti casi di indifferenza urbanistica, il Comune potrà procedere, nelle more dell'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PPR, alla relativa variante nei limiti delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art. 20 della LR 45/1989.

Il Direttore del Servizio
Ing. Antonio Sanna

Il Responsabile del settore - Ing. Carla Sanna

